

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1998

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998,
n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro
straordinario

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto riprendendo i contenuti dell'intesa raggiunta in materia con le Parti sociali il 12 novembre 1997, individua il nuovo quadro normativo in tema di orario di lavoro straordinario nelle imprese industriali.

L'esigenza di intervenire con carattere di urgenza, nel disciplinare tale materia, è determinata dall'imminente scadenza del decreto-legge, 27 luglio 1998, n. 248, con il quale si provvedeva a prorogare il regime relativo agli adempimenti degli obblighi di comunicazione del lavoro straordinario; scadenza che determinerebbe il configurarsi di una disciplina della materia non adeguata alle esigenze di snellezza e operatività del mondo produttivo.

Con tale provvedimento si supera, dunque, la logica della mera proroga della disciplina preesistente, propria del precedente intervento di urgenza, operandosi un intervento di ampio respiro inteso a ridefinire in maniera organica la materia. Resta, naturalmente, fermo l'impegno del Governo a rivedere l'assetto della disciplina in sede di revisione della complessiva materia dell'orario di lavoro anche alla luce della direttiva 93/104/CE e del disegno di legge

governativo concernente la riduzione dell'orario di lavoro (atto Camera n. 4753).

Nel merito, la previsione di cui all'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, che trovava appunto applicazione nelle imprese del settore industriale.

Viene innanzitutto previsto l'obbligo di comunicazione, entro 24 ore, alla Direzione provinciale del lavoro - Settore politiche del lavoro - del superamento delle 48 ore settimanali.

In assenza di disciplina collettiva, fermo restando il principio della consensualità, si prevede, per l'effettuazione del lavoro straordinario, un tetto massimo di 250 ore annuali e 80 trimestrali. La disposizione contempla, inoltre, la casistica in cui è comunque ammesso il ricorso al lavoro straordinario. Si provvede, infine, a disciplinare il regime sanzionatorio per le violazioni della disciplina relativa al lavoro straordinario nelle imprese industriali.

Al comma 2 dell'articolo 1, si dispone, infine, la destinazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui sopra al Fondo per l'occupazione.

ALLEGATO

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

5-bis. Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità urgenza di intervenire per regolare la materia lavoro straordinario di cui all'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario)

1. L'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-*bis*. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1998.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

